




Ministero dell' Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPrensIVO ROBBIO
PIAZZA SAN PIETRO, 1 - 27038 ROBBIO (PV)
Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699
e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it
Sito: <http://www.icrobbio.edu.it>
C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187
Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL



ISTITUTO COMPrensIVO ROBBIO
Prot. 0003516 del 29/05/2023
VII-5 (Uscita)

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

A.S. 2022/2023

Il giorno 29 maggio dell'anno 2023 alle ore 11,00 presso l'Istituto Comprensivo di Robbio, si riuniscono, giusta convocazione del Dirigente Scolastico, le RSU ed il rappresentante di parte pubblica, Dirigente Scolastico per la sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo d'Istituto, a.s. 2022/23.

Verificato che l'ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto, sottoscritta in data 21 aprile 2023 è stata trasmessa, con l'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria, ai Revisori dei Conti in data 21/04/2023

Preso atto del verbale n. 2023/002 del 06/05/2023 "Certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo" sottoscritto dal Collegio dei Revisori dei Conti Ambito 21.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 bis comma 4 e 5 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 55 del D.Lgs 150/09, il presente Contratto Integrativo, unitamente alla Relazione tecnico-finanziaria redatta dal DSGA, alla Relazione Illustrativa redatta dal DS, verrà inviato entro 5 giorni dalla stipula definitiva, all'ARAN e al CNEI e pubblicato sul sito della scuola.

Il presente Contratto Integrativo d'Istituto viene sottoscritto tra

PARTE PUBBLICA
Il Dirigente Scolastico



Dott.ssa Maria Di Benedetto

PARTE SINDACALE

I rappresentanti della R.S.U. dell'I.C. di Robbio

Ins. Claudia Falzoni

Sig. Alessandro Gorini

Ins. Maria Paola Pessina

Prof.ssa Rosa Murgida

Sig.ra Elisabetta Rubinato

Sig.ra Santina Lipari



Ministero dell' Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRESIVO ROBBIO
PIAZZA SAN PIETRO, 1 - 27038 ROBBIO (PV)
Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699
e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it
Sito: <http://www.icrobbio.edu.it>
C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187
Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

IPOSTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

ISTITUTO COMPRESIVO ROBBIO
Prot. 0002606 del 21/04/2023
II-10 (Uscita)

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Istituto Comprensivo di Robbio, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato;
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula, hanno validità per l'a.s. 2022/2023 e, per la parte normativa, fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto integrativo di Istituto.
3. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.



Ministero dell' Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO

PIAZZA SAN PIETRO, 1 - 27038 ROBBIO (PV)

Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699

e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it

Sito: <http://www.icrobbio.edu.it>

C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL



Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - c. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - d. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - e. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 32 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).



Ministero dell' Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPrensIVO ROBBIO

PIAZZA SAN PIETRO, 1 - 27038 ROBBIO (PV)

Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699

e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it

Sito: <http://www.icrobbio.edu.it>

C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL



Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale riservata, sul sito di istituto.
2. Ogni documento pubblicato sulla bacheca di cui al comma 1 deve indicare chiaramente la persona/OO.SS. che lo pubblica, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno a loro indirizzato.
4. La RSU ha possibilità di utilizzare telefono, postazione informatica e fotocopiatrice dell'Istituto nello svolgimento delle sue funzioni.
5. La RSU ha facoltà di contattare il personale della scuola e di distribuire materiale all'interno dell'edificio scolastico, purché questo non interferisca con il corretto funzionamento dell'Istituto.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare.
5. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee viene espressa, in forma scritta, dal personale con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. L'adesione all'assemblea fa fede ai fini del monte ore individuale annuale (10 ore) ed è irrevocabile.
6. La mancata comunicazione di adesione all'assemblea implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
7. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
8. Quando siano convocate assemblee che prevedono anche la partecipazione del personale ATA si individua un collaboratore scolastico per plesso e un assistente amministrativo come contingente necessario per assicurare i servizi essenziali delle attività indifferibili, sia in caso di assemblee territoriali che di scuola. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante (art. 28 c.3 CCNL 4/12/17 pari a 25' e 30" per ogni dipendente a tempo indeterminato – a.sc. 22/23 n. 103 ed alla relativa comunicazione alla RSU. Per l'a.sc. 2022/23 spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 43 ore 46 minuti e 30 secondi. La distribuzione del monte permessi all'interno della RSU avviene su decisione delle stesse. Le riunioni di contrattazione si possono tenere utilizzando totalmente o in parte il monte ore dei permessi,
2. I terminali associativi delle OO.SS. attingeranno al monte ore provinciale, previa autorizzazione degli organi competenti.
3. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
4. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.



Ministero dell' Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRESIVO ROBBIO
PIAZZA SAN PIETRO, 1 - 27038 ROBBIO (PV)
Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699
e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it
Sito: <http://www.icrobbio.edu.it>
C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187
Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo del 2/12/2020 sull'attuazione della Legge 146/1990 – Protocollo d'Intesa prot. n. 435 2/10 del 03/02/2021

1. Per la definizione del contingente minimo si rimanda a quanto indicato nel Protocollo d'intesa (prot. n. 435 del 03/02/2021) stipulato tra il Dirigente Scolastico e le OO.SS. firmatarie e al Regolamento di attuazione del Protocollo stesso prot. n. 539 2/10 del 10/02/2021
2. Il protocollo definisce

– Prestazioni indispensabili e contingente minimo (art. 2)

A. ISTRUZIONE	FIGURE PROFESSIONALI
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità.	Docenti: Tutti i docenti del Consiglio di classe / team docente 1 Assistente amministrativo 1 Collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso dei singoli plessi
C. ENERGIA IMPIANTI SICUREZZA	FIGURE PROFESSIONALI
c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;	1 Collaboratore scolastico per la vigilanza degli impianti e apparecchiature
D. EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA'	FIGURE PROFESSIONALI
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.	1 DSGA e/o assistente amministrativo

– Criteri di individuazione (art.3)

- a. Volontarietà e disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
- b. rotazione in ordine alfabetico con sorteggio ad inizio d'anno scolastico della lettera dalla quale iniziare lo scorrimento.
Il sorteggio sarà effettuato dalla RSU in carica.
Per l'anno scolastico in corso (2022/2023) si sorteggia la lettera B – lettera iniziale del cognome.
Sono esclusi dall'individuazione del personale ATA i lavoratori che fruiscono di tutele sanitarie che impediscono lo svolgimento della mansione specifica per la garanzia del servizio previsto.

PRESAZIONI AGGIUNTIVE PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.



Ministero dell' Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRESIVO ROBBIO

PIAZZA SAN PIETRO, 1 - 27038 ROBBIO (PV)

Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699

e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it

Sito: <http://www.icrobbio.edu.it>

C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Learning Centre 61034

 Cambridge Assessment
English

4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni e l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sulla bacheca del registro elettronico e, in via residuale, vengono inviate per posta elettronica, di norma, entro le ore 17.00.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

PARTE II - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

NORME GENERALI

Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio dell'anno scolastico 2022/2023 sono costituite da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - d. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - e. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - f. finanziamento per scuole a forte processo immigratorio
 - g. finanziamento per la valorizzazione del merito



Ministero dell' Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO

PIAZZA SAN PIETRO, 1 - 27038 ROBBIO (PV)

Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699

e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it

Sito: <http://www.icrobbio.edu.it>

C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL



- h. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - i. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - j. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Per l'a.s 2022/2023 le risorse di cui al comma 1 sono definite come da tabelle allegate (All.n.1 e 2)
 3. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

UTILIZZO DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 20 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 21 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. La suddivisione concordata prevede:
 - Individuazione del fondo comune: calcolato sottraendo al FIS il compenso per il DSGA e le quote relative a : Collaboratori del D:S., (All. n.3 – accantonamenti)
 - Criterio di ripartizione: il fondo è distribuito con la seguente proporzione ATA 30% e Docenti 70%
3. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
4. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nella quota relativa al settore di appartenenza per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 22 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartite sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 23 – Stanziamenti

1. Al fine di realizzare quanto stabilito nell'articolo precedente si definiranno le attività da incentivare come da tabelle allegate (All. 3 specifico Fiduciari - All. n. 4) (All. n. 5 e 6)
2. Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà a un aggiornamento del presente accordo; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche.

Art. 24 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico

1. Premesso che tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico docente e ATA, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007, l'importo complessivamente stanziato è ripartito tra Docenti e Personale ATA nella misura rispettivamente del 65% e del 35%. Gli importi così determinati sono impegnati nelle attività indicate negli allegati 4 e 5 – sezione valorizzazione



Ministero dell' Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRESIVO ROBBIO
PIAZZA SAN PIETRO, 1 - 27038 ROBBIO (PV)
Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699
e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it
Sito: <http://www.icrobbio.edu.it>
C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187



Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

Art. 25 - Modalità suddivisione compensi per programma frutta nella scuola 22/23

1. Il programma di distribuzione frutta nelle scuole interessa i plessi di sc. primaria di Robbio, Castelnovetto Castello d'Agogna, Confienza, Palestro e Valle Lomellina. Ai collaboratori scolastici presente nel plesso, per il ricevimento della frutta e per l'assistenza alla distribuzione della stessa, sarà erogato un compenso forfettario rapportato al nr. alunni e al personale che svolge l'attività. L'importo complessivo sarà stanziato dalla società CDP S.R.L. di Altamura (BA), ditta aggiudicataria del lotto 2 -CIG 9494712435 - (Lombardia), ed è comprensivo degli oneri a carico dello Stato.

Art. 26 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, di norma, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi orari o giornalieri in occasione dei giorni di chiusura della scuola deliberate dal Consiglio di Istituto o in assenza di attività didattica.
3. Per le giornate di chiusura della scuola deliberate dal Consiglio di Istituto, il personale ATA potrà:
 - a) fruire di ferie maturate;
 - b) recuperare ore già prestate

Art. 28 - Personale ATA - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL 2006- 2009, del CCNL del comparto scuola 2016-2018, e alle norme successive a cui si rimanda, da attivare nella istituzione scolastica.

Art. 29 - Criteri di liquidazione dei compensi forfettari

1. La liquidazione dei compensi forfettari di durata annuale sarà calcolata nel seguente modo:
 - Docenti: (dal 1 settembre al 30 giugno -) riduzione del compenso per assenze pari o superiori a 30 giorni continuativi/o senza rientro in servizio.
Eventuale retribuzione al sostituto che abbia effettivamente svolto una parte dell'attività in oggetto
 - Personale ATA:
 - FIS: 1/303 (giorni da calendario escluse le festività) per ogni giorno di effettivo servizio (ferie incluse)
 - Valorizzazione del merito e Incarichi aggiuntivi: riduzione del compenso per assenze pari o superiori a 15 giorni continuativi/o senza rientro in servizio.

Al personale ATA supplente temporaneo competerà, eventualmente, la quota dei compensi forfettari spettanti in rapporto alla durata della supplenza (come conseguente riduzione al personale titolare assente) qualora lo stesso abbia svolto effettivo servizio per almeno 30 giorni consecutivi.

**PARTE TERZA - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN
MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Art. 30 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.



Ministero dell' Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRESIVO ROBBIO

PIAZZA SAN PIETRO, 1 - 27038 ROBBIO (PV)


Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699

e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it

Sito: <http://www.icrobbio.edu.it>

C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL



2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 31 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

PARTE IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 – Clausola di salvaguardia

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. Riapertura della contrattazione per ridefinire la destinazione delle somme a disposizione senza vincolo di destinazione

Art. 33– Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 60% di quanto previsto inizialmente.

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Di Benedetto

RSU Alessandro Gorini

Claudia Falzoni

Elisabetta Rubinato

Paola Pessina

Rosa Murgida

Santina Lipari